

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE**REGOLA 5  
DECISIONI UFFICIALI FIGC****Persone ammesse nel recinto di gioco**

1) Per le gare in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatorio. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti della tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e in ambito regionale e provinciale, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva.

3) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4) Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

5) Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, **e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo**. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6) Qualora il medico sociale di una delle due Società sia allontanato dal recinto di gioco per decisione dell'arbitro, il medico dell'altra società è tenuto a prestare l'assistenza sanitaria ai calciatori di entrambe le società. Il medico, ancorché allontanato deve tenersi a disposizione, fino al termine della gara, nei locali degli spogliatoi per eventuali interventi di pronto soccorso ai calciatori infortunati.

7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all'arbitro, né essere presenti nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L'arbitro non può, peraltro, allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedono in panchina ma dovrà limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara.

8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se autorizzate dall'arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.

9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i teleoperatori debitamente autorizzati dalla società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

**REGOLA 6**  
**DECISIONI UFFICIALI FIGC**

**Il terzo arbitro deve segnalare agli arbitri i casi in cui i calciatori e/o i soggetti ammessi nel recinto di giuoco, utilizzano espressione blasfema.**

**REGOLA 11  
DECISIONI UFFICIALI FIGC**

**La Regola 11 deve essere applicata con il massimo rigore, particolarmente allo scopo di evitare che il giuoco diventi violento. Gli arbitri saranno in ogni modo tutelati nella repressione di qualsiasi manifestazione violenta.**

**L'utilizzo di espressione blasfema da parte di un calciatore titolare, di riserva o sostituito, comporta l'espulsione.**

**L'arbitro deve intervenire tempestivamente per infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni volta che la condotta dei calciatori risulti antisportiva o il loro modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente volto ad arrecare un danno fisico.**